

Svolgimento del processo

Il 27 novembre 2001, tra la Tironi s.p.a., promittente venditrice, e Bertucci Manlio, promissario acquirente, veniva stipulato preliminare di vendita immobiliare del complesso sito in Alzano Lombardo, contenente clausola compromissoria, sub n.19 del contratto.

Con atto notificato il 12/3/07, il Bertucci iniziava procedimento arbitrale, nominando il proprio arbitro; la società a sua volta nominava l'arbitro di spettanza e i due arbitri procedevano alla nomina del terzo arbitro.

Nel giudizio, il Bertucci chiedeva la condanna della Tironi alla cancellazione a cura e spese della promittente venditrice dell'ipoteca gravante sul complesso ex Cementeria e la pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c., previa determinazione del prezzo secondo quanto previsto al punto 4 del preliminare; la Tironi chiedeva dichiararsi il contratto inefficace, e in gradato subordine, risolto per i gravi inadempimenti del Bertucci in funzione della clausola risolutiva espressa prevista nel preliminare, o ex art.1453 c.c.

Il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 1/3/08, dichiarava la nullità del preliminare, ponendo a carico delle parti in via paritetica, ferma la solidarietà, le spese del Collegio arbitrale.

Il lodo veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Milano dell'8/10 luglio 2008, e la Tirone notificava il lodo con il pedissequo decreto al Bertucci il 29/9/2008.

Veniva proposta impugnazione ex art.828 c.p.c. dal Bertucci, la Tirone ne eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso, provvedeva ad assumere le conclusioni di merito, riproponendo le richieste riportate nelle conclusioni avanti agli Arbitri.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 aprile-31 maggio 2012, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione e condannato l'impugnante alle spese.

La Corte del merito ha ritenuto applicabile l'art. 829 c.p.c., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. 40/2006, in forza dell'art.27,4° comma del d.lgs.cit., atteso che la domanda di arbitrato era stata proposta il 12/3/2007, e quindi successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. in oggetto; ha quindi ritenuto inammissibile l'impugnazione, in quanto risolvendosi nella denuncia della violazione di regole di diritto; ha respinto la questione di costituzionalità dell'art.829 c.p.c. per manifesta infondatezza e difetto di rilevanza, escludendo la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e rilevando che la nuova disciplina ha solamente razionalizzato l'istituto dell'arbitrato, rafforzando ulteriormente l'autonomia delle parti, e non può

considerarsi lesiva dell'autonomia privata, nè arbitraria né irragionevole.

Secondo la Corte territoriale, inoltre, non si pone nel caso alcuna questione di retroattività della legge, ma piuttosto, di applicazione immediata della nuova normativa, che non preclude alle parti di rendere impugnabile il lodo per violazione di norme di diritto, ma le obbliga soltanto a rendere esplicito il ricorso a tale facoltà.

Avverso detta pronuncia ricorre il Bertucci, con ricorso affidato a due articolati motivi.

Si difende con controricorso la Tironi s.p.a., ed avanza ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il Bertucci si duole dell'interpretazione effettuata dalla Corte d'appello di Milano, contraria ai principi generali di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto dei successivi mutamenti della legislazione, nonché lesiva del diritto di difesa, "finendo per ricollegare al silenzio delle parti un significato opposto a quello dalla legge previsto al momento della stipula della convenzione di arbitrato."

1.2.- Col secondo mezzo, ripropone la questione di costituzionalità dell'art.829 c.p.c., ove interpretato nel

senso ritenuto dalla Corte ambrosiana, richiamando quanto già argomentato nella pronuncia del S.C. 6148/2012.

2.1.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato, la Tirone si duole della violazione dell'art.100 c.p.c., ribadendo l'inammissibilità dell'impugnazione da parte del Bertucci per carenza di interesse, avendo questi posto il lodo in oggetto a fondamento dei propri assunti in un altro giudizio.

3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati già riuniti, ex art. 335 c.p.c.

Il ricorso principale pone la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto, ex art.829, 2° comma c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs.40/2006, ritenendo applicabile detta precedente disciplina al lodo pronunciato alla stregua di una clausola compromissoria stipulata prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. cit., allorquando il procedimento arbitrale sia stato instaurato dopo detta entrata in vigore, e quindi successivamente al 2 marzo 2006.

La questione verte sull'interpretazione dell'art.27, "Disciplina transitoria", del d.lgs. 40/2006, che al 4° comma così dispone: "Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto", atteso che con l'art.24 è stato
sostituito anche il capo V, Impugnazioni, e quindi,
specificamente, l'art.829 c.p.c., che, anteriormente alla
riforma, disponeva al 2° comma che: "L'impugnazione per
nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non
hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li
avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero
dichiarato il lodo non impugnabile", mentre nel testo
riformato, il 3° comma, nella parte che qui interessa,
dispone che: "L'impugnazione per violazione delle regole di
diritto relative al merito della controversia è ammessa se
espressamente disposta dalle parti o dalla legge..."

Sulla questione, questa Corte si è espressa, con la
sentenza 6148/2012, nel senso di ritenere le convenzioni
anteriori al 2/3/2006 regolate dalla legge previgente, da
cui l'impugnabilità per violazione di regole di diritto dei
relativi lodi, anche se emessi a seguito di procedimento
arbitrale instaurato dopo l'entrata in vigore della
riforma.

Sostanzialmente, detta pronuncia ha argomentato la
conclusione raggiunta valorizzando il principio generale
discendente dall'applicazione dell'art.11 delle preleggi,
secondo cui le condizioni di efficacia e gli effetti di un
atto negoziale sono disciplinati dalla legge in vigore al
momento in cui sono adottati, salva, in materia
contrattuale, una nuova disposizione di legge che determini



la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola in oggetto.

Detta pronuncia ha altresì ritenuto che la diversa interpretazione presterebbe il fianco a rilievi di carattere costituzionale, e nello specifico, alla violazione dei principi di cui agli artt.3 e 24 Cost.

A detta sentenza ha prestato motivata adesione la successiva pronuncia 12379/2014, ed il principio è stato ribadito in successive pronunce non massimate.

In contrario avviso, per l'applicazione immediata, invero già ritenuta nella sentenza 2400/2012, si è espressa la sezione sesta-I, con l'ordinanza 21205/2013, nel senso di ritenere che "il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria".

Sulla questione, la dottrina, pur scarsa, si è espressa in senso favorevole all'interpretazione offerta dalla pronuncia 6148/2012, argomentando sul piano sistematico; i sostenitori della opposta tesi ribadiscono che invece detta interpretazione varrebbe a porre nel nulla la norma transitoria e, soprattutto, l'intento deflazionistico


perseguito dalla riforma, di riduzione delle impugnative di lodo avanti alle corti d'appello.

Considerato pertanto il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato ed avuto riguardo altresì all'importanza della questione, non circoscritta, ma destinata indubbiamente a ripetersi nel tempo, si reputa di trasmettere gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.

P.Q.M.


La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, in data 1° dicembre 2015



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Pietro", written over the text "Il Presidente".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arnaldo Casano", written over the text "Il Funzionario Giudiziario Arnaldo CASANO".